

# Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 12 maggio 2016, n. U00156

**Assunzione di personale per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale - approvazione delle nuove modalità del sistema di autorizzazione e di controllo.**

## **IL COMMISSARIO AD ACTA**

**(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

**OGGETTO:** Assunzione di personale per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale - approvazione delle nuove modalità del sistema di autorizzazione e di controllo.

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”*;

**VISTE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: *“Approvazione del “Piano di Rientro” per la sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art.1, comma 180, della Legge 311/2004”* e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Preso d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”*;

**RILEVATO**, in particolare, che tra gli obiettivi individuati nel Piano di Rientro rivestono particolare importanza quelli relativi alla gestione del personale ed alla ottimizzazione delle risorse umane allo scopo di perseguire il contenimento della spesa;

**PRESO ATTO** che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, il dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della

Regione Lazio secondo i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni;

**PRESO ATTO** che con la suddetta Deliberazione sono stati, altresì, confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente *pro-tempore* della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012;

**PRESO ATTO** che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014 l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e di riqualificazione del SSR laziale, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

**PRESO ATTO** che tra gli interventi prioritari assegnati al Commissario *ad acta* per la realizzazione del suddetto Piano di Rientro vengono annoverati, tra gli altri, il riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza ed efficacia, la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale con particolare riferimento al blocco del turn-over;

**VISTA** la L.R. n. 14 dell'11 agosto 2008 e s.m.i. relativa all'assestamento del bilancio 2008 con la quale sono state fornite disposizioni in materia di personale del Servizio Sanitario regionale;

**VISTO**, in particolare, il comma 73 dell'art. 1 della suddetta legge regionale nella parte in cui dispone che, *“ai fini del rispetto dell'obbligo di riduzione del costo del personale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, previsto dall'articolo 1, comma 98, della Legge 311/04, dall'articolo 1, comma 198, della Legge 266/05 nonché dall'articolo 1, comma 565, della Legge 27/12/2006 n. 296 e ai fini del Piano di rientro nell'equilibrio economico – finanziario previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della Legge 311/04, le medesime Aziende ed Enti, prima di procedere alla pubblicazione, anche sul sito internet, dei bandi di concorso o di avvisi per l'assunzione, devono acquisire esplicito parere positivo motivato con decreto del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario. Il parere esplicito deve essere acquisito anche per le assunzioni a tempo determinato, ovvero per rapporti di collaborazione, consulenze o per altre tipologie contrattuali, a qualsiasi titolo riconducibili a nuove spese per personale”*;

**VISTO** il comma 74 dell'art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che, *“ai fini dell'istruttoria per l'espressione del parere motivato da parte del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario, i direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale devono formulare preventivamente misure di riorganizzazione e riconversione, sulla base di una valutazione della capacità operativa delle singole strutture e delle risorse umane disponibili nonché delle prestazioni effettuate e della produttività dimostrata negli anni”*;

**VISTO**, in particolare, il comma 75 dell'art. 1 della citata legge regionale nella parte in cui dispone che *“alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti dalle norme di cui al comma 73, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale, fatti salvi l'eventuale reclutamento di profili infungibili e indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) preventivamente autorizzati dal Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario e la mobilità infraregionale tra le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale”*;

**VISTO** l'art. 1 comma 401 della legge del 24 dicembre 2012 n. 228 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 recante *“Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità”*

**VISTO** l'art. 1 comma 543 della legge del 28 dicembre 2015 n. 208 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;

**VISTA** l'Intesa Stato Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 – 2016;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 5 luglio 2013 n. U00323 recante *“Procedura per l'assunzione del personale nelle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale in deroga al blocco del turnover”* così come modificato dal Decreto del Commissario ad acta n. U00357/2013;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad acta del 25 luglio 2014 n. U0247 concernente *“Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”*;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* del 31 ottobre 2014 n. U0368 e s.m.i. concernente *“Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: “Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”*;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* del 26 novembre 2014 n. U0412 recante *“Rettifica DCA n. U0368/2014 avente ad oggetto Attuazione Programmi Operativi 2013-2015 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00247/2014. Adozione del documento tecnico inerente: “Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”*;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad acta* del 12 novembre 2015 n. U00539 recante *“Interventi in materia di personale – percentuale derogabile al blocco del turn over per gli anni 2016 -2018.Linee guida in merito alle procedure concorsuali riservate per l’assunzione presso gli Enti del SSR in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2015 emanato ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125”*che stabilisce, in continuità con quanto statuito negli anni precedenti, la percentuale di assunzioni in deroga concedibili rispettivamente per l’anno 2016 nella misura del 30%, per l’anno 2017 nella misura del 40% e per l’anno 2018 nella misura del 50%, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 71 dell’art. 2 Legge n. 191/2009 e s.m.i.;

**PREMESSO:**

- che il costo del personale costituisce la principale voce di spesa del SSN e del SSR;
- che per effetto del blocco del turn over tra l’anno 2007 e l’anno 2014 tal voce di spesa si è ridotta di 127.086 €/000 a fronte di un numero complessivo di cessazioni nel periodo sopra indicato pari a n. 8.076 unità;
- che i limiti di copertura del turn over, previsti dai Programmi Operativi 2013-2015 in attesa della conclusione dei processi di riordino del SSR e di definizione delle dotazioni organiche, pari, da ultimo, al 30%, hanno consentito di fronteggiare unicamente le situazioni di urgenza con particolare attenzione all’area dell’emergenza – urgenza e alle reti tempo dipendenti, favorendo al contempo l’utilizzo improprio di alcuni istituti quali esternalizzazioni, lavoro interinale produttività aggiuntiva, rendendo ancora più difficile il governo di organizzazioni complesse come i servizi alla persona;

**CONSIDERATO:**

- che si è conclusa la procedura di riconciliazione dei dati della c.d. Tabella "A" con il Conto Annuale e il Conto Economico di ciascuna Azienda per l'anno 2004, tramite l'invio, con nota prot. n. 140664 del 4 dicembre 2013 al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze di una apposita relazione, ai fini della valutazione del rispetto dell'obiettivo della riduzione della spesa per il personale nella percentuale dell'1,4% rispetto alla spesa per il personale del 2004;
- che la Regione Lazio ha posto in essere tutte le attività necessarie alla verifica del rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa del personale previsto dalla normativa vigente conseguendo l'obiettivo di riduzione della spesa per gli anni 2011-2012-2013 come si evince dai verbali del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei LEA dell'8 luglio 2014 e del 24 marzo 2015;
- che gli obiettivi di contenimento della spesa del personale costituiscono una parte fondamentale degli obiettivi generali del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e che fra questi ultimi assumono particolare rilievo anche gli obiettivi di riduzione del costo per consulenze e per le prestazioni aggiuntive previste dall'art. 55, comma 2, del CCNL 8/6/2000, così come disposto dai Programmi Operativi 2013-2015, dal sopra richiamato Decreto Commissariale n. U00539/2015 nonché dalle vigenti disposizioni normative, pur nella considerazione che le prestazioni aggiuntive attengono anche al rispetto dei livelli essenziali di assistenza;
- che la Regione ha avviato un programma, anche al fine di ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in materia, di diminuzione delle voci di costo riferite all'istituto della consulenza che potrebbe determinare, nel corso del triennio 2016-2018, una riduzione dell'importo complessivo e che pertanto, nel corso di tale triennio, sulla base delle effettive risultanze della suddetta riduzione di costo, sarà possibile valutare, sempre nel rispetto dell'obiettivo della riduzione della spesa per il personale nella percentuale del 1,4% rispetto alla spesa per il personale del 2004, l'utilizzo di tale importo per incrementare il budget assunzionale disponibile, da utilizzare anche per la procedura di stabilizzazione di cui al citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

**CONSIDERATO** altresì:

- che l'attuale sistema di assunzione mediante percentuale di deroga, protrattosi sin dal 2010, non è stato in grado di soddisfare in toto, in alcune realtà aziendali, l'efficienza delle strutture, sia con riferimento alla garanzia di erogazione dei LEA sia avuto riguardo al progressivo impoverimento del livello di competenze, conoscenze e attitudini del personale con effetti particolarmente critici sulla cultura gestionale tipica dei profili dirigenziali preposti a strutture di rilevante strategicità per la complessiva governance aziendale;

- che tali effetti negativi è presumibile si manifesteranno con maggiore gravità in correlazione al sempre maggior numero di personale che verrà a cessare, agli effetti connessi ai processi di attuazione della nuova rete dell'assistenza nonché agli effetti applicativi dell'art. 14 della legge 30 ottobre 2014 n. 161 in materia di orario di lavoro;
- che le Aziende, ad eccezione delle Aziende Ospedaliere Universitarie, per cui è necessaria la definizione dei Protocolli di Intesa, hanno completato l'iter per l'approvazione dei Piani Strategici, degli Atti Aziendali ed è in corso l'iter per l'approvazione delle dotazioni organiche;
- che i nuovi Programmi Operativi 2016 – 2018, in corso di adozione, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 12 del Patto per la Salute 2014–2016, prestano particolare attenzione agli interventi di riorganizzazione e riqualificazione del SSR idonei a garantire congiuntamente il perseguimento dei LEA e dell'equilibrio economico-finanziario;
- che in coerenza, con quanto sopra rappresentato, la Regione Lazio intende rafforzare gli strumenti di controllo della spesa in un contesto di valorizzazione delle responsabilità aziendali al fine di completare i processi di riordino della rete ospedaliera e dei servizi territoriali con particolare riferimento al riordino della medicina generale, dell'area socio-sanitaria, dell'assistenza domiciliare e del governo delle liste d'attesa;

**ATTESO:**

- che le Aziende dovranno presentare i bilanci di previsione 2016 nel rispetto degli obiettivi economico-finanziari, di riorganizzazione e miglioramento dei servizi previsti dalla Regione e che per le Aziende sottoposte a Piani di Rientro triennale tale programma di governo delle risorse rappresenta un elemento imprescindibile al fine del controllo della spesa, recupero di efficienza e riorganizzazione dell'Azienda;
- che in tale ambito il programma di assunzione triennale è atto fondamentale a sostegno dello sviluppo aziendale nel rispetto delle risorse assegnate, delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di personale e che a tale atto sono da riferire anche l'adozione di tutti gli atti di riorganizzazione e ridefinizione in materia di lavoro interinale, utilizzo dell'istituto delle prestazioni aggiuntive, esternalizzazioni di funzioni, per migliorare l'organizzazione e l'erogazione dei servizi e attuare misure volte al superamento del precariato secondo quanto già affermato con il DCA n. U00539/2015;

**VALUTATA** pertanto la necessità di prevedere - nell'ambito della generale definizione e avvio della nuova fase triennale di programmazione delle politiche gestionali del personale - un sistema di definizione e attribuzione del budget assunzionale delle Aziende e degli Enti del SSR, in termini sia di valore

complessivo sia in termini di unità, all'interno del budget del personale concordato con ciascuna Azienda, rilevando da un lato l'autonomia e la conseguente esclusiva responsabilità del Direttore Generale - da considerare anche nell'ambito del processo valutativo e di verifica del raggiungimento degli obiettivi - nell'utilizzo di tale budget sia per quanto attiene al rispetto del tetto massimo attribuito sia per quanto attiene al rispetto delle modalità di assunzione e della tipologia di personale da assumere in precedenza concordate e, dall'altro lato, il fondamentale rispetto della Legge n. 191/2009 e s.m.i. nonché dell'equilibrio economico-finanziario del SSR e degli obiettivi di controllo della spesa del personale;

#### **CONSIDERATO:**

- che tale nuova modalità di definizione del budget assunzionale è tesa a consentire alle Aziende ed Enti del SSR l'assunzione di personale che, in considerazione sia dei profili e delle discipline sia del valore previsti, permetta l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza nonché il rispetto di tutta la normativa in materia di personale e che l'attribuzione di tale budget assunzionale, che dovrà essere coerente e correlato alla dotazione organica aziendale e al fabbisogno di personale - sia annuale che triennale - di ciascuna Azienda, è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 71 dell'art. 2 della Legge n. 191/2009 e s.m.i., nel rispetto e nel mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del SSR nonché nel rispetto della nuova rete assistenziale e della nuova struttura organizzativa di ciascuna Azienda;
- opportuno, pertanto, regolamentare una nuova modalità di individuazione della facoltà assunzionale delle Aziende del SSR, attraverso la definizione di un budget annuale aziendale che dovrà essere destinato esclusivamente all'assunzione di personale, prevedendo che nel concordamento con la Regione siano stabiliti valore massimo complessivo, modalità di individuazione delle discipline e profili di personale da reclutare, modalità relative alla disponibilità ed utilizzo di tale budget nonché modalità di rendicontazione dell'utilizzo;

**PRECISATO** in particolare che tale budget sarà definito e concordato sulla base del fabbisogno aziendale sia annuale sia triennale, degli obiettivi aziendali della nuova rete assistenziale, della nuova struttura organizzativa aziendale e che sarà, inoltre, definito in correlazione con gli obiettivi di risanamento del disavanzo sanitario, così da garantire la continuità degli interventi regionali in materia di personale e che per gli anni 2016, 2017 e 2018 sarà definito in coerenza con le facoltà assunzionali disponibili al 2015;



**RITENUTO** pertanto:

- di prevedere - nell'ambito della generale definizione e avvio della nuova fase triennale di programmazione delle politiche gestionali del personale - un sistema di definizione e attribuzione del budget assunzionale delle Aziende e degli Enti del SSR, in termini sia di valore complessivo sia in termini di unità, all'interno del budget del personale concordato con ciascuna Azienda, rilevando da un lato l'autonomia e la conseguente esclusiva responsabilità del Direttore Generale - da considerare anche nell'ambito del processo valutativo e di verifica del raggiungimento degli obiettivi - nell'utilizzo di tale budget sia per quanto attiene al rispetto del tetto massimo attribuito sia per quanto attiene al rispetto delle modalità di assunzione e della tipologia di personale da assumere in precedenza concordate e, dall'altro lato, il fondamentale rispetto della Legge n. 191/2009 e s.m.i nonché dell'equilibrio economico-finanziario del SSR e degli obiettivi di controllo della spesa del personale;
- di precisare che tale nuova modalità di definizione del budget assunzionale è tesa a consentire alle Aziende ed Enti del SSR l'assunzione di personale che, in considerazione sia dei profili e delle discipline previste sia del valore previsto, permetta l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza nonché il rispetto di tutta la normativa in materia di personale e che l'attribuzione di tale budget assunzionale, che dovrà essere coerente e correlato alla dotazione organica aziendale e al fabbisogno di personale - sia annuale che triennale - di ciascuna Azienda, è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 71 dell'art. 2 della Legge n. 191/2009 e s.m.i., nel rispetto e nel mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del SSR nonché nel rispetto della nuova rete assistenziale e della nuova struttura organizzativa di ciascuna Azienda;
- di regolamentare una nuova modalità di individuazione della facoltà assunzionale delle Aziende del SSR, attraverso la definizione di un budget annuale aziendale che dovrà essere destinato esclusivamente all'assunzione di personale prevedendo che nel concordamento con la Regione siano stabiliti valore complessivo, modalità di individuazione delle discipline e profili di personale da reclutare, modalità relative alla disponibilità ed utilizzo di tale budget nonché modalità di rendicontazione dell'utilizzo;

**RITENUTO** conseguentemente di individuare nell'ambito del processo di formazione, condivisione e approvazione di tale budget le seguenti fasi:

1. disamina delle cessazioni di personale per singola Azienda avvenute nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, comprensive delle mobilità infra-aziendali e dei piani assunzionali aziendali;

2. analisi dei risparmi previsti dalle Aziende sui costi correlati a carenze di personale (prestazioni aggiuntive, consulenze, personale SUMAI e altri servizi da privato);
3. analisi delle schede di rilevazione del personale e del Piano delle assunzioni, sia per l'anno in corso sia per il triennio;
4. individuazione di una proposta di budget, che comprende anche il numero di unità da assumere, l'area contrattuale, le modalità di individuazione da parte della Regione e valutazione con l'Azienda interessata;
5. valutazione delle singole specifiche figure professionali da parte dei competenti uffici regionali, in confronto con la direzione strategica aziendale;
6. verifica dell'avvenuta ottimizzazione interna dell'allocazione delle risorse disponibili, dell'impossibilità per l'Azienda di soddisfare la richiesta con procedure ulteriori di ottimizzazione e ricollocamento aziendale e tra Aziende ed Enti del S.S.R. del personale e valutazione delle specificità aziendali che rendono assolutamente indispensabile e indifferibile il rilascio dell'autorizzazione;
7. verifica del completamento dei processi di ricollocazione del personale che risulti in esubero a seguito della riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale;
8. definizione del budget assunzionale, come sopra definito, di ciascuna Azienda e relativa approvazione e assegnazione del budget annuale mediante Decreto commissariale da adottarsi entro il mese di marzo di ciascun anno;
9. rendicontazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, in merito alle attività svolte, alle assunzioni effettuate e di quelle non effettuate, all'utilizzo del budget assegnato, per come sopra definito;

**RITENUTO** di prevedere che le assunzioni del personale autorizzato sono effettuate secondo le sotto riportate procedure:

- a. scorrimento di graduatoria di concorso pubblico espletato da Aziende ed Enti del S.S.R., in corso di validità;
- b. indizione di procedura di mobilità interregionale e intercompartimentale;
- c. indizione concorso pubblico;

e che la Regione può valutare, in considerazione delle caratteristiche del profilo autorizzato, delle esigenze della rete, così come delle graduatorie disponibili di procedere direttamente all'indizione dell'avviso di mobilità e del bando di concorso pubblico, senza il preventivo scorrimento di graduatoria e che in conformità a quanto previsto dall'art.35, comma 5-bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., i nuovi assunti devono permanere nella sede di prima destinazione o assegnazione per un periodo non inferiore ai 5 anni;

**RITENUTO**

- di prevedere che qualora un soggetto individuato tramite lo scorrimento di graduatoria, sia dipendente a tempo determinato presso un'altra amministrazione del S.S.R., l'Azienda dovrà dare, entro e non oltre 7 giorni dalla conclusione della procedura di selezione, apposita comunicazione all'Azienda interessata e alle strutture regionali e che in caso di mancato rispetto di tale termine, la Regione provvederà a ridurre il numero di unità autorizzate e ne terrà conto all'atto della predisposizione dei successivi provvedimenti autorizzativi;
- di prevedere che l'Azienda di appartenenza del soggetto, valutate le esigenze di personale di cui al Piano del fabbisogno così come al Piano delle stabilizzazioni, dovrà comunicare, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Azienda che ha gestito la procedura selettiva, ai competenti uffici regionali di voler assumere, mediante il meccanismo previsto dal Decreto del Commissario ad acta n. U00539/2015 e s.m.i. del soggetto immediatamente utilizzabile, l'unità individuata provvedendo in tale caso alle opportune e necessarie modifiche e integrazioni ai sopra richiamati Piani e che in caso di mancato rispetto del sopra richiamato termine di dieci giorni si intenderà l'Azienda come non interessata all'assunzione dell'unità;
- di prevedere che il soggetto individuato possa esprimere la propria preferenza in merito all'Azienda presso cui prestare servizio a tempo indeterminato e che in caso di contrasto tra tale soggetto e l'Azienda di appartenenza, sia prevalente la scelta effettuata dal soggetto, sempre nel rispetto della normativa statale, regionale nonché delle disposizioni commissariali in materia di gestione del personale e degli obiettivi del Piano di rientro;
- di prevedere che qualora l'Azienda di appartenenza abbia scelto di assumere l'unità individuata, l'Azienda originariamente autorizzata potrà proseguire con lo scorrimento della graduatoria, nel rispetto delle disposizioni commissariali in materia di assunzioni e di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, sino al completamento delle assunzioni autorizzate;
- di conteggiare l'unità assunta dall'Azienda di appartenenza all'interno del budget assunzionale per l'anno di riferimento, provvedendo ad apportare le necessarie modifiche al Decreto di autorizzazione per l'anno di riferimento o di conteggiare l'unità all'atto dell'avvio del processo di negoziazione del nuovo budget assunzionale qualora non sia possibile modificare il Decreto di autorizzazione per l'anno in corso;

**RITENUTO**

- di prevedere che la Regione manterrà il potere di controllo e vigilanza su tutte le fasi di attuazione del Decreto commissariale di approvazione del budget assunzionale;
- di prevedere che per l'anno 2016 il processo di formazione, condivisione e approvazione del budget assunzionale dovrà concludersi entro il mese di giugno e che le autorizzazioni all'assunzione concesse sino a tale data saranno considerate nell'ambito di ciascun budget aziendale;

**RITENUTO** che il presente Decreto sostituisce, nelle parti non compatibili, quanto disposto con il Decreto del Commissario ad acta n. U00323/2/2013 e dal successivo Decreto n. U00357/2013 in materia di procedura per l'assunzione di personale per le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario regionale;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Sub Commissario;

### **DECRETA**

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- a. di prevedere - nell'ambito della generale definizione e avvio della nuova fase triennale di programmazione delle politiche gestionali del personale - un sistema di definizione e attribuzione del budget assunzionale delle Aziende e degli Enti del SSR, in termini sia di valore complessivo sia in termini di unità, all'interno del budget del personale concordato con ciascuna Azienda, rilevando da un lato l'autonomia e la conseguente esclusiva responsabilità del Direttore Generale - da considerare anche nell'ambito del processo valutativo e di verifica del raggiungimento degli obiettivi - nell'utilizzo di tale budget sia per quanto attiene al rispetto del tetto massimo attribuito sia per quanto attiene al rispetto delle modalità di assunzione e della tipologia di personale da assumere in precedenza concordate e, dall'altro lato, il fondamentale rispetto della Legge n. 191/2009 e s.m.i nonché dell'equilibrio economico-finanziario del SSR e degli obiettivi di controllo della spesa del personale;
- b. di specificare che tale nuova modalità di definizione del budget assunzionale è tesa a consentire alle Aziende ed Enti del SSR l'assunzione di personale che, in considerazione sia dei profili e delle discipline previste sia del valore previsto, permetta l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza nonché il rispetto di tutta la normativa in materia di personale e

che l'attribuzione di tale budget assunzionale, che dovrà essere coerente e correlato alla dotazione organica aziendale e al fabbisogno di personale - sia annuale che triennale - di ciascuna Azienda, è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 71 dell'art. 2 della Legge n. 191/2009 e s.m.i., nel rispetto e nel mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario del SSR nonché nel rispetto della nuova rete assistenziale e della nuova struttura organizzativa di ciascuna Azienda;

- c. di regolamentare una nuova modalità di individuazione della facoltà assunzionale delle Aziende del SSR, attraverso la definizione di un budget annuale aziendale che dovrà essere destinato esclusivamente all'assunzione di personale prevedendo che nel concordamento con la Regione siano stabiliti valore complessivo, modalità di individuazione delle discipline e profili di personale da reclutare, modalità relative alla disponibilità ed utilizzo di tale budget nonché modalità di rendicontazione dell'utilizzo;
- d. di individuare nell'ambito del processo di formazione, condivisione e approvazione di tale budget le seguenti fasi:
  1. disamina delle cessazioni di personale per singola Azienda avvenute nel corso dell'anno precedente a quello di riferimento, comprensive delle mobilità infra-aziendali, e dei piani assunzionali aziendali;
  2. analisi dei risparmi previsti dalle Aziende sui costi correlati a carenze di personale (prestazioni aggiuntive, consulenze, personale SUMAI e altri servizi da privato);
  3. analisi delle schede di rilevazione del personale e del Piano delle assunzioni, sia per l'anno in corso sia per il triennio;
  4. individuazione di una proposta di budget, che comprende anche il numero di unità da assumere, l'area contrattuale, le modalità di individuazione da parte della Regione e valutazione con l'Azienda interessata;
  5. valutazione delle singole specifiche figure professionali da parte dei competenti uffici regionali, in confronto con la direzione strategica aziendale;
  6. verifica dell'avvenuta ottimizzazione interna dell'allocazione delle risorse disponibili, dell'impossibilità per l'Azienda di soddisfare la richiesta con procedure ulteriori di ottimizzazione e ricollocamento aziendale e tra Aziende ed Enti del S.S.R. del personale e valutazione delle specificità aziendali che rendono assolutamente indispensabile e indifferibile il rilascio dell'autorizzazione;
  7. verifica del completamento dei processi di ricollocazione del personale che risulti in esubero a seguito della riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale;

8. definizione del budget assunzionale, come sopra definito, di ciascuna Azienda e relativa approvazione e assegnazione del budget annuale mediante Decreto commissariale da adottarsi entro il mese di marzo di ciascun anno
  9. rendicontazione, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, in merito alle attività svolte, alle assunzioni effettuate e di quelle non effettuate, all'utilizzo del budget assegnato, per come sopra definito;
- e. di prevedere che le assunzioni del personale autorizzato sono effettuate secondo le sotto riportate procedure:
- scorrimento di graduatoria di concorso pubblico espletato da Aziende ed Enti del S.S.R., in corso di validità;
  - indizione di procedura di mobilità interregionale e intercompartimentale;
  - indizione concorso pubblico;
- e che la Regione può valutare, in considerazione delle caratteristiche del profilo autorizzato, delle esigenze della rete, così come delle graduatorie disponibili di procedere direttamente all'indizione dell'avviso di mobilità e del bando di concorso pubblico, senza il preventivo scorrimento di graduatoria e che in conformità a quanto previsto dall'art.35, comma 5-bis del D. Lgs. n.165/2001 e s.m.i., i nuovi assunti devono permanere nella sede di prima destinazione o assegnazione per un periodo non inferiore ai 5 anni;
- f. di prevedere che qualora un soggetto individuato tramite lo scorrimento di graduatoria, sia dipendente a tempo determinato presso un'altra amministrazione del S.S.R., l'Azienda dovrà dare, entro e non oltre 7 giorni dalla conclusione della procedura di selezione, apposita comunicazione all'Azienda interessata e alle strutture regionali e che in caso di mancato rispetto di tale termine, la Regione provvederà a ridurre il numero di unità autorizzate e ne terrà conto all'atto della predisposizione dei successivi provvedimenti autorizzativi;
- g. di prevedere che l'Azienda di appartenenza del soggetto, valutate le esigenze di personale di cui al Piano del fabbisogno così come al Piano delle stabilizzazioni, dovrà comunicare, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Azienda che ha gestito la procedura selettiva, ai competenti uffici regionali di voler assumere, mediante il meccanismo previsto dal Decreto del Commissario ad acta n. U00539/2015 e s.m.i. del soggetto immediatamente utilizzabile, l'unità individuata provvedendo in tale caso alle opportune e necessarie modifiche e integrazioni ai sopra richiamati Piani e che in caso di mancato rispetto del sopra richiamato termine di dieci giorni si intenderà l'Azienda come non interessata all'assunzione dell'unità;

- h. di prevedere che il soggetto individuato possa esprimere la propria preferenza in merito all'Azienda presso cui prestare servizio a tempo indeterminato e che in caso di contrasto tra tale soggetto e l'Azienda di appartenenza, sia prevalente la scelta effettuata dal soggetto, sempre nel rispetto della normativa statale, regionale nonché delle disposizioni commissariali in materia di gestione del personale e degli obiettivi del Piano di rientro;
- i. di prevedere che qualora l'Azienda di appartenenza abbia scelto di assumere l'unità individuata, l'Azienda originariamente autorizzata potrà proseguire con lo scorrimento della graduatoria, nel rispetto delle disposizioni commissariali in materia di assunzioni e di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, sino al completamento delle assunzioni autorizzate;
- j. di conteggiare l'unità assunta dall'Azienda di appartenenza all'interno del budget assunzionale per l'anno di riferimento , provvedendo ad apportare le necessarie modifiche al Decreto di autorizzazione per l'anno di riferimento o di conteggiare l'unità all'atto dell'avvio del processo di negoziazione del nuovo budget assunzionale qualora non sia possibile modificare il Decreto di autorizzazione per l'anno in corso;
- k. di prevedere che la Regione manterrà il potere di controllo e vigilanza su tutte le fasi di attuazione del Decreto commissariale di approvazione del budget assunzionale;
- l. di prevedere che per l'anno 2016 il processo di formazione, condivisione e approvazione del budget assunzionale dovrà concludersi entro il mese di giugno e che le autorizzazioni all'assunzione concesse sino a tale data saranno considerate nell'ambito di ciascun budget aziendale;
- m. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

Nicola Zingaretti